

ARTICOLI

CESARE PINELLI

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, LIBERTÀ DELLA SCIENZA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

SOMMARIO: 1. L'esigenza di un inquadramento costituzionale. – 2. Libertà scientifica e autonomia universitaria nella giurisprudenza costituzionale: spunti ricostruttivi. – 3. Promozione della ricerca e libertà della scienza fra *law in the books* e prassi. – 4. L'anello mancante della valutazione. – 5. La legge di riforma. – 5.1. I soggetti preposti alla valutazione. – 5.2. Funzioni dell'ANVUR e obiettivi della valutazione. – 5.3. Potere di determinazione dei criteri di abilitazione. – 6. Il documento dell'ANVUR sui criteri di abilitazione. – 6.1. I parametri per l'accesso all'abilitazione. – 6.2. Lo "schema di ponderazione" fra opere in lingua straniera e opere in lingua italiana. – 7. Standard di valutazione e paradigmi delle tradizioni scientifiche.

1. L'esigenza di un inquadramento costituzionale

1. La disciplina della valutazione dell'attività scientifica svolta nelle (e dalle) università, come dettata dalla l. n. 240 del 2010, rende in primo luogo necessario un inquadramento costituzionale dei problemi sollevati dalla valutazione, rimasta ignota per parecchi decenni all'esperienza repubblicana, e perciò assente nelle interpretazioni dei principi più direttamente coinvolti, come quelli di libertà della scienza (art. 33, c. 1, Cost.) e di autonomia delle università (art. 33, c. 6), nonché dell'obbligo di promozione da parte della Repubblica della ricerca scientifica (art. 9, c. 1). In casi del genere, come si avvertì proprio a proposito di libertà di ricerca scientifica, i mutamenti dell'esperienza possono essere registrati nel processo interpretativo al fine di adeguarvi il significato di un singolo enunciato, oppure «come sollecitazione verso il sistema complessivo a far emergere nei singoli enunciati significati e valenze che la stabilità delle relative situazioni avevano tenuto nascoste, facendo risaltare solo quelle correlate con la tradizione»¹. La seconda strada appare non solo preferibile, ma necessaria. Solo così la Costituzione non

¹ A. Orsi Battaglini, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali* (1990), in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2007, 1399.

viene appiattita sui mutamenti intervenuti e rimane perciò parametro di giudizio su di essi, condizione questa indispensabile in presenza di innovazioni legislative.

2. Libertà scientifica e autonomia universitaria nella giurisprudenza costituzionale: spunti ricostruttivi

Nell'affermazione di esordio della l. n. 240 del 2010, secondo cui «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica» (art. 1, c. 1)², non tardiamo a riconoscere una continuità di fondo con un'esperienza in cui a differenza di quella di democrazie a noi vicine la libertà della scienza ha tendenzialmente coinciso con la libertà di ricerca nelle università. Coincidenza ben presente agli studiosi che si erano interrogati sul rapporto fra primo e ultimo comma dell'art. 33 Cost., compresi quanti, cogliendo nella dimensione individuale il nucleo forte della libertà scientifica, auspicavano che l'università fosse trattata «come un soggetto (o un sistema) che partecipa insieme ad altri soggetti, e in linea di principio su un piano di parità, al processo scientifico», e perciò «senza privilegi precostituiti»³.

Se il rapporto fra dimensione individuale e strutturazione organizzativa della libertà scientifica poteva condurre ad affermare l'irriducibilità della prima alla seconda, nella libertà della scienza veniva e viene individuato il fondamento più autentico dell'autonomia universitaria. La Corte costituzionale lo ha più volte affermato, sia quando ha ragionato di una «diretta correlazione funzionale» dell'autonomia universitaria con la libertà di ricerca e di insegnamento, «valore che non può non contrassegnare al massimo livello l'attività delle istituzioni di alta cultura» (sentenza n. 1017 del 1988), sia quando, premesso che «organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente», ha rilevato che «l'organizzazione deve considerarsi anche

² Ma l'affermazione delle università quali «sedi primarie della ricerca scientifica» ricorre già nell'art. 63, d.P.R. n. 382 del 1980 e nell'art. 6, c. 4, l. n. 168 del 1989.

³ A. Orsi Battaglini, *Libertà scientifica*, cit., specie 1406. Per un forte orientamento in senso individualistico si veda pure S. Fois, *Intervento*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *L'autonomia universitaria*. Bologna, 25-26 novembre 1988, Padova, Cedam, 1990, 74 ss.